



IL TRIBUNALE DI TORINO
Prima Sezione Civile
Sezione Specializzata in materia di Impresa

Composto dai magistrati:

Dott.ssa Gabriella RATTI **PRESIDENTE**

Dott. Enrico ASTUNI **GIUDICE**

Dott. Edoardo DI CAPUA **GIUDICE REL.**

sciogliendo la riserva assunta all'udienza in data **05 novembre 2021** nella causa iscritta al n. **23060/2020** R.G.

promossa da:

CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e degli utenti e dei consumatori), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Avv. URSINI Giuseppe, in nome e per conto nonché in favore del sig. **Alessandro**,

, giusta procura notarile allegata all'atto di citazione (cfr. doc. 1), per atto del notaio Dott.ssa Giuseppina DE NARDIS di Milano repertorio n. 5480, per rappresentanza sostanziale e processuale nel presente giudizio, rappresentati e difesi dall' Avv. Marco Maria DONZELLI e dall'Avv. Valentina DANZA, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Emanuele FICARA in Corso Matteotti n. 42 a Torino, 10121, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione;

-PARTE ATTRICE-

contro:

Fallimento OUT OF BORDER S.r.l. in liquidazione, in persona del Curatore dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Luigi BERGALLO del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, corso Francia n. 68, in forza di procura speciale in atti;

-PARTE CONVENUTA-

contro:

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torino;

-PARTE CONVENUTA-

avente ad oggetto: **Azione di Classe ex art. 140 bis D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).**

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



- premesso che:

- con atto di citazione datato 15.12.2020 ritualmente notificato, l'Associazione CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e degli utenti e dei consumatori), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Avv. URSINI Giuseppe, in nome e per conto nonché in favore del sig. Alessandro, ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la società OUT OF BORDER S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore*, chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni deduzione ed eccezione ex adverso proposta, così

statuire:

IN VIA PRELIMINARE

- Accertare e dichiarare, con ordinanza all'esito della prima udienza, l'ammissibilità della presente domanda, non ricorrendo alcuna delle cause di inammissibilità di cui al comma 6 dell'art. 140 bis del D.lgs. n. 206/2005;

- Con la medesima ordinanza, definire i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri di inclusione degli eventuali aderenti alla classe, e stabilire i termini e le modalità per la più opportuna pubblicità ai fini dell'adesione;

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

- Accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di OUT OF BORDER S.R.L., per tutti i fatti esposti in narrativa del presente atto;

- E per l'effetto:

- Condannare la convenuta alla restituzione di quanto pagato dal ricorrente per l'acquisto dei biglietti aventi ad oggetto la compravendita di n. 2 Titoli di ingresso per accedere all'evento “Il Sogno del Natale” (rimborso integrale dei biglietti) quantificato nel valore nominale dallo stesso corrisposto di 26,00 € e/o il risarcimento del danno patito dallo stesso, nel maggior o minor importo ritenuto di giustizia;

- Condannare la convenuta, per tutti i motivi esposti in narrativa, alla restituzione di quanto pagato da ciascun aderente per l'acquisto dei biglietti aventi ad oggetto la compravendita di un Titolo di ingresso per accedere all'evento “Il Sogno del Natale” (rimborso integrale dei biglietti) quantificato nel valore nominale dagli stessi corrisposto, nella misura che sarà accertata in corso di causa, e/o il risarcimento del danno patito dagli stessi, nel maggior o minor importo ritenuto di giustizia;

SEMPRE NEL MERITO

- Accertare e dichiarare la posizione in essere, da parte dell'odierna convenuta OUT OF BORDER S.r.l., di una pratica commerciale scorretta, nella specie consistente in una pubblicità ingannevole divulgata sull'evento, come ampiamente illustrato nella trattazione;

- E, per l'effetto: accertata l'appartenenza alla classe degli aderenti, condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 140 bis del D.lgs. 206/2005, per tutti i motivi esposti in narrativa, alla restituzione di quanto pagato dal ricorrente e ciascun aderente per l'acquisto dei biglietti aventi ad oggetto la compravendita di un Titolo di ingresso per accedere all'evento “Il Sogno del Natale” (rimborso integrale dei biglietti) e/o il risarcimento del danno patito dagli stessi, per l'importo accertato in corso di causa, o comunque nel maggior o minor importo ritenuto di giustizia;

IN OGNI CASO

- *Con vittoria di spese, compensi oltre interessi dal giorno del saldo effettivo del presente giudizio. Salvo ogni altro diritto.*”

- si è costituita telematicamente la parte convenuta società OUT OF BORDER S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante dott. SONGIA Piergiorgio, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale,

contrariis reiectis,

in via preliminare,

dichiarare inammissibili tutte le domande proposte dall’attrice, per le ragioni esposte in narrativa;

ordinare a cura e spese del CODACONS la più opportuna pubblicità del provvedimento di declaratoria d’inammissibilità, ai sensi dell’art. 140 bis, comma 8, d. lgs. n. 206/05;

in via principale, respingere comunque in quanto inammissibili, improponibili e/o comunque infondate tutte le domande formulate dall’attrice e da qualsivoglia eventuale aderente nei confronti dell’esponente OUT OF BORDER S.r.l.

Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario.”;

- con **Ordinanza in data 23.04.2021** il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di impresa, ha pronunciato il seguente dispositivo:

1) Dichiaro ammissibile l’azione di classe proposta dall’Associazione CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e degli utenti e dei consumatori), in nome e per conto nonché in favore del sig.

Alessandro, nei confronti della società OUT OF BORDER S.r.l. in liquidazione.

2) Dispone che sono inclusi nella classe e possono aderire alla presente azione tutti gli acquirenti dei biglietti aventi ad oggetto la compravendita di un titolo di ingresso per accedere all’evento “Il Sogno del Natale” nel periodo compreso tra il 5 ed il 24 dicembre 2019 e che, in considerazione del lamentato inadempimento, intendano richiedere il rimborso totale o parziale dei biglietti.

3) Ordina la seguente pubblicità, ai sensi dell’art. 140 bis, comma 9, D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), a cura e spese della parte attrice:

- *pubblicazione per estratto, limitata al solo dispositivo e con indicazione dell’instestazione Tribunale di Torino, del numero di R.G., del nome delle parti e dei difensori, della presente Ordinanza nel quotidiano IL CORRIERE DELLA SERA per una sola volta nel periodo compreso tra il 15 e il 30 luglio 2021;*

- *nel sito internet della società OUT OF BORDER S.r.l. in liquidazione, da effettuarsi entro il termine del 31 agosto 2021;*

- *su un social network a scelta della parte attrice, da effettuarsi entro il termine del 31 agosto 2021.*

4) Fissa termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del predetto termine fissato per l’esecuzione della pubblicità (31 agosto 2021), entro il quale:

- *gli atti di adesione effettuati a mezzo della parte attrice CODACONS possono essere depositati presso la cancelleria della Prima Sezione Civile del Tribunale di Torino, unitamente alle copie dei documenti di*



identità in corso di validità ed ai biglietti in originale (previo appuntamento da concordare con la responsabile di Cancelleria);

- gli altri atti singoli adesione devono invece essere inviati, a mezzo lettera raccomandata A/R, alla Cancelleria della Prima Sezione Civile del Tribunale di Torino – Corso Vittorio Emanuele II n. 130 – 10138 - TORINO, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità ed al biglietto in originale, indicando espressamente il seguente oggetto: “Class Action - R.G. n. 23060/2020”.

5) Fissa per la prosecuzione del giudizio davanti al Collegio l’udienza in data venerdì 28 gennaio 2022 alle ore 09,00, nell’Aula 9 (ingresso 3 - piano terreno).

6) Dispone che la presente Ordinanza venga comunicata dalla cancelleria:

- alle parti;
- al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino;
- al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 140 bis, comma 9, lett. b), D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo)”;

- **premess**o, inoltre, che:

- con “ricorso per la prosecuzione della causa” depositato telematicamente in data 09.07.2021 l’Associazione CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e degli utenti e dei consumatori), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Avv. URSINI Giuseppe, in nome e per conto nonché in favore del sig. **Alessandro**, ha dedotto:
 - che in data 14.06.2021, in assenza di qualsivoglia comunicazione e per mero scrupolo, parte attrice provvedeva ad estrarre una visura camerale sulla società convenuta, ove verificava autonomamente l’intervenuto fallimento della convenuta OUT OF BORDER S.r.l. in liquidazione (cfr. doc. 29);
 - che, in particolare, a seguito di ulteriori verifiche, emergeva che il Tribunale di Torino ha dichiarato il fallimento della società convenuta il 14.05.2021, provvedendo alla nomina del Giudice Delegato dott.ssa Vittoria NOSENCO e curatore dott. BASILIO Massimiliano (cfr. doc. 30);
 - che, l’art. 43, comma 3° Legge Fall., aggiunto dal D.Lgs. 5/2006, dispone l’automatica interruzione del processo in caso di fallimento della società, per evitare le lungaggini della dichiarazione in udienza o della notifica ex art. 300 c.p.c.;
 - che il CODACONS, intende proseguire la causa contro OUT OF BORDER S.r.l. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare Dott. BASILIO Massimiliano;

ed ha chiesto di voler fissare l’udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni deduzione ed eccezione ex adverso proposta, così statuire:

IN VIA PRELIMINARE

- Accertare e dichiarare, con ordinanza all’esito della prima udienza, l’ammissibilità della presente domanda, non ricorrendo alcuna delle cause di inammissibilità di cui al comma 6 dell’art. 140 bis del D.lgs. n. 206/2005;

- Con la medesima ordinanza, definire i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri di inclusione degli eventuali aderenti alla



classe, e stabilire i termini e le modalità per la più opportuna pubblicità ai fini dell'adesione;

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

- Accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di OUT OF BORDER S.R.L., per tutti i fatti esposti in narrativa del presente atto;

- E per l'effetto:

- Condannare la convenuta alla restituzione di quanto pagato dal ricorrente per l'acquisto dei biglietti aventi ad oggetto la compravendita di n. 2 Titoli di ingresso per accedere all'evento "Il Sogno del Natale" (rimborso integrale dei biglietti) quantificato nel valore nominale dallo stesso corrisposto di 26,00 € e/o il risarcimento del danno patito dallo stesso, nel maggior o minor importo ritenuto di giustizia;

- Condannare la convenuta, per tutti i motivi esposti in narrativa, alla restituzione di quanto pagato da ciascun aderente per l'acquisto dei biglietti aventi ad oggetto la compravendita di un Titolo di ingresso per accedere all'evento "Il Sogno del Natale" (rimborso integrale dei biglietti) quantificato nel valore nominale dagli stessi corrisposto, nella misura che sarà accertata in corso di causa, e/o il risarcimento del danno patito dagli stessi, nel maggior o minor importo ritenuto di giustizia;

SEMPRE NEL MERITO

- Accertare e dichiarare la posizione in essere, da parte dell'odierna convenuta OUT OF BORDER S.r.l., di una pratica commerciale scorretta, nella specie consistente in una pubblicità ingannevole divulgata sull'evento, come ampiamente illustrato nella trattazione;

- E, per l'effetto: accertata l'appartenenza alla classe degli aderenti, condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 140 bis del D.lgs. 206/2005, per tutti i motivi esposti in narrativa, alla restituzione di quanto pagato dal ricorrente e ciascun aderente per l'acquisto dei biglietti aventi ad oggetto la compravendita di un Titolo di ingresso per accedere all'evento "Il Sogno del Natale" (rimborso integrale dei biglietti) e/o il risarcimento del danno patito dagli stessi, per l'importo accertato in corso di causa, o comunque nel maggior o minor importo ritenuto di giustizia;

IN OGNI CASO

- Con vittoria di spese, compensi oltre interessi dal giorno del saldo effettivo del presente giudizio. Salvo ogni altro diritto.”;

- con **decreto in data 16.07.2021** il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di impresa, preso atto, da una parte, dell'intervenuto fallimento della società convenuta OUT OF BORDER S.r.l. in liquidazione dichiarato con sentenza del Tribunale di Torino in data 14.05.2021 e, dall'altra parte, del predetto ricorso per la riassunzione del processo depositato dalla parte attrice, ha fissato udienza di comparizione parti al 5.11.2021, riservando all'esito di tale udienza ogni valutazione in punto improcedibilità delle predette domande proposte dalla parte attrice (cfr. l'art. 52 R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare), sospendendo tutti i termini fissati nell'Ordinanza di ammissibilità dell'azione di classe datata 23 aprile 2021, depositata in data 10 giugno 2021, con decorrenza dalla data del Fallimento della convenuta società OUT OF BORDER S.r.l. in liquidazione (14.05.2021);



- **rilevato** che in data 29.10.2021 si è costituito il Fallimento OUT OF BORDER S.r.l. in liquidazione, in persona del Curatore dott. BASILIO Massimiliano, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità di tutte le domande proposte dall'attore in virtù del disposto dell'art. 52 l.f. e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“in via preliminare:

- *dichiarare improcedibili tutte le domande proposte dall'attore in virtù del disposto dell'art. 52 l.f.;*

- *dichiarare inammissibili tutte le domande proposte dall'attore per le ragioni esposte da Out of Border con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 marzo 2021;*

- *ordinare a cura e spese del Codacons la più opportuna pubblicità del provvedimento di declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 140 bis, comma VIII, D. Lgs. n. 206/2005;*

in via principale, respingere comunque in quanto inammissibili, improponibili e/o comunque infondate tutte le domande formulate dall'attore e da qualsivoglia eventuale aderente nei confronti dell'esponente.

Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario”;

- **rilevato** che la parte attrice ha depositato note di udienza in data 4.11.2021, richiamandole a verbale dell'udienza in data 5.11.2021;

- **ritenuto** che, anche in accoglimento dell'eccezione proposta dal Fallimento OUT OF BORDER S.r.l. in via preliminare, le domande proposte dalla parte attrice debbano essere dichiarate improcedibili, tenuto conto dei rilievi che seguono:

➤ ai sensi dell'art. 24 R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare) il Tribunale che ha dichiarato il fallimento *“è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”;*

➤ l'art. 51 prevede poi il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali, disponendo che *“salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”;*

➤ inoltre, il successivo art. 52, nel testo modificato dal D. Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169, sotto la rubrica *“concorso dei creditori”*, prevede testualmente quanto segue:

“Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.

Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V (articoli 92 e seguenti), salvo diverse disposizioni della legge.

Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51”;

➤ dunque, correlativo al divieto di azioni individuali esecutive ex art. 51 Legge Fall. è l'onere, fissato dal successivo art. 52 sopra citato, per i creditori che intendano far valere le proprie ragioni di credito verso il fallito, di partecipare al concorso (che si apre automaticamente con il fallimento) nelle forme previste dalla legge fallimentare; l'istanza di *“ammissione al passivo”* ex art. 93 e segg. Legge Fallimentare, infatti, costituisce l'unico modo per proporre domanda



giudiziale diretta a far valere un credito nei confronti del fallito; di conseguenza, durante tale fase una domanda di accertamento e riscossione di un credito proposta all'autorità giudiziaria ordinaria non può che essere dichiarata "improponibile" od "improcedibile" (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 04 ottobre 2018, n. 24156 in *Giustizia Civile Massimario* 2018; Cass. civile, sez. III, 30 agosto 2013, n. 19975 in *Diritto & Giustizia* 2013, 4 settembre; Cass. civile, sez. II, 11 aprile 2013, n. 8901 in *Guida al diritto* 2013, 34-35, 44; Cass. civile, sez. I, 22 dicembre 2005, n. 28481 in *Giust. civ. Mass.* 2005, 7/8; Cass. civile, sez. I, 9 luglio 2005, n. 14468 in *Giust. civ. Mass.* 2005, f. 7/8; Cass. civile, sez. II, 22 gennaio 2004, n. 1010 in *Giust. civ.* 2004, I,1761; Cass. civile, sez. I, 23 dicembre 2003, n. 19718 in *Giust. civ. Mass.* 2003, f. 12; Cass. civile, sez. I, 23 aprile 2003, n. 6475 in *Giust. civ. Mass.* 2003, f. 4; Cass. civile, sez. I, 13 giugno 2000, n. 8018 in *Giust. civ. Mass.* 2000, 1281; Cass. civile, sez. lav., 21 agosto 1987, n. 6998 in *Giust. civ. Mass.* 1987, fasc. 8-9 ed in *Fallimento* 1987, 1170; Cass. civile, sez. un., 20 gennaio 1987, n. 459 in *Giust. civ. Mass.* 1987, fasc. 1 ed in *Fallimento* 1987, 392; Cass. civile, sez. lav., 3 aprile 1986, n. 2308 in *Giust. civ. Mass.* 1986, fasc. 4 ed in *Dir. fall.* 1986, II,495);

- e la speciale procedura di verifica dello stato passivo va seguita anche quando il fallimento del convenuto intervenga "nel corso" del giudizio di accertamento del credito, nel qual caso il giudizio in corso si rende "improcedibile" nei confronti del Curatore del fallimento (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 22 gennaio 2004, n. 1010 in *Giust. civ.* 2004, I,1761; Cass. civile 9 marzo 1996 n. 1893; Cass. civile, sez. lav., 21 agosto 1987, n. 6998 in *Giust. civ. Mass.* 1987, fasc. 8-9 ed in *Fallimento* 1987, 1170);
- in particolare, è stato affermato quanto segue: "*L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impediens*" (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 04 ottobre 2018, n. 24156 in *Giustizia Civile Massimario* 2018);
- nelle note di udienza depositate in data 4.11.2021 la parte attrice ha dedotto:
 - che, essendo l'art. 140 bis D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) norma speciale in contrasto con il secondo comma dell'art. 52 Legge Fallimentare, avente carattere generale, in applicazione del criterio di specialità secondo cui *lex specialis derogat generali*, occorrerebbe applicare le disposizioni del Codice del Consumo in luogo della normativa fallimentare generale indicata dal 2° comma dell'art. 52 Legge Fallimentare;
 - che il contrasto insorto potrebbe ugualmente essere risolto positivamente a favore della seconda disposizione anche procedendo ad un'applicazione delle norma seguendo il criterio cronologico; infatti, essendo l'art. 140 bis D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) intervenuto successivamente rispetto alla modifica dell'art. 52 Legge Fallimentare effettuata con il D.Lgs. 5/2006, in applicazione delle disposizioni del codice civile sulla gerarchia delle norme e, pertanto, applicando il criterio cronologico, occorrerebbe dare prevalenza alla norma più recente rispetto a quella precedente con essa incompatibile;



le predette argomentazioni avanzate dalla parte attrice nelle note di udienza depositate in data 4.11.2021 non possono essere condivise, in quanto:

- in primo luogo, le “*diverse disposizioni della legge*” cui fa riferimento l’art. 52, comma 2, Legge Fallimentare devono evidentemente prevedere una deroga espressa alla citata normativa fallimentare (la quale esprime un fondamentale principio generale) e l’art. 140 bis D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) non prevede alcuna deroga in tal senso;
- in secondo luogo, anche l’originaria formulazione dell’art. 52 Legge Fallimentare, anteriore alla modifica effettuata con il D.Lgs. 5/2006, prevedeva un’analoga disciplina del “concorso dei creditori”, disponendo testualmente quanto segue:

“Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.

Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V (articoli 92 e seguenti), salvo diverse disposizioni della legge”;

- **ritenuto** che le spese processuali del presente giudizio debbano essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dei rilievi che seguono:

- l’art. 92, 2° comma, c.p.c. prevede testualmente che “*Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti*”;
- nel caso di specie risulta integrato il presupposto previsto dalla citata norma, tenuto conto dell’assoluta novità che caratterizza la questione trattata, con riferimento all’intervenuto fallimento della parte convenuta a seguito della pronuncia dell’Ordinanza di ammissibilità dell’azione di classe ex art. 140 bis D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo);

P.Q.M.

1) Dichiaro l’improcedibilità delle domande di merito proposte dalla parte attrice CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e degli utenti e dei consumatori), in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. URSINI Giuseppe, in nome e per conto nonché in favore del sig.

Alessandro, nei confronti della parte convenuta Fallimento OUT OF BORDER S.r.l. in liquidazione, in persona del Curatore dott. BASILIO Massimiliano.

2) Dichiaro integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente procedimento, ai sensi dell’art. 92, 2° comma, c.p.c. .

3) Dispone che la presente Ordinanza venga comunicata dalla cancelleria:

- alle parti;
- al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino;
- al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 140 bis, comma 9, lett. b), D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

Così deciso in Torino, in data 05 novembre 2021.

LA PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella RATTI

